



IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del giorno 11 del mese di novembre 2024, alle ore 9:30, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica – Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Stefano Feltrin – Componente Relatore

per decidere in ordine al procedimento instaurato su ricorso presentato dal:

- **signor Paolo Marcetti**, (tessere FIDAL n. SS1451 e UA172591) contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), in persona del legale rappresentante pro tempore, per tramite dell'avvocato Fabio Maria Fois, dal quale è rappresentato e difeso, avente ad oggetto la richiesta di *“annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui all'assemblea regionale del 08/12/2024 nonché il provvedimento, pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l'effetto, disporre l'ammissione”*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il procedimento trae origine dal summenzionato ricorso, sottoscritto il 5 novembre 2024, presentato dall'avvocato Fabio Maria Fois, per conto del signor Paolo Marcetti, nei confronti della FIDAL, ai sensi dell'art. 54, comma 7, lett. a) del Regolamento Organico Federale FIDAL, sulla per contestare la legittimità *"del provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui all'assemblea regionale del 08/12/2024 nonché il provvedimento, pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati"*.

2. In particolare, il Comitato Regionale FIDAL Sardegna ha indetto per la data dell'8 dicembre 2024 l'assemblea regionale per l'elezione del Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028.



3. In data 25 ottobre 2024, l'odierno ricorrente, in qualità di atleta e dirigente accompagnatore, ha presentato a mezzo PEC la propria candidatura a consigliere regionale (documento n. 1 allegato al ricorso).

4. In data 29 ottobre 2024, la Commissione Elettorale ha notificato all'odierno ricorrente il provvedimento di esclusione della candidatura del ricorrente a consigliere regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028, avendo ritenuto la candidatura del signor Marcetti *“poiché riteneva la candidatura non valida, in quanto da verifica del numero della tessera federale indicata, si evince che il tesseramento è relativo ad una carica CCDA del 21 Ottobre 2024 per la quale non risulta depositato in segreteria Regionale FIDAL il verbale di nomina. Pertanto il tesseramento indicato non risulta valido”*;

5. Il giorno successivo, la FIDAL ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco di tutte candidature a consigliere regionale ammesse, tra le quali non è stato incluso il nominativo dell'odierno ricorrente.

6. In data 5 novembre 2024, il signor Marcetti ha presentato avanti a questo Tribunale Federale ricorso *“ex art. 54 comma 7 del Regolamento Organico Federale FIDAL e contestuale istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e adozione di idonee misure cautelari”* in relazione al provvedimento di esclusione della propria candidatura. Con il proprio ricorso il ricorrente ha lamentato (i) l'illegittimità del provvedimento di esclusione della propria candidatura e (ii) difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:

in accoglimento del ricorso annullare il provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l'effetto, disporre l'ammissione;

con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.”

7. Il Tribunale Federale, con provvedimento del 6 novembre 2024, ha fissato la Camera di Consiglio per decidere in ordine al ricorso di cui sopra per il giorno 11 novembre 2024, ore 10:00, in modalità da remoto.



8. In sede di udienza, sono comparsi il ricorrente signor Marcetti sia personalmente sia attraverso il proprio difensore, Avv. Fois, nonché il Presidente del Consiglio Regionale FIDAL Sardegna, signor Lai, privo di assistenza legale e, quindi, non formalmente costituito.

9. L'Avv. Fois, nel riportarsi integralmente al proprio ricorso, ha precisato su richiesta del Tribunale Federale quanto segue:

(i) che la candidatura presentata dal signor Marcetti dovrebbe ritenersi valida in quanto il signor Marcetti è tesserato sia come atleta sia come dirigente. L'unico errore materiale commesso, è stato quello di indicare nel menù a tendina, relativo al tesseramento come dirigente, l'appartenenza al consiglio di amministrazione. Si tratta, quindi, di una mera irregolarità formale;

(ii) che sussisterebbero, dunque, tutti i requisiti di candidabilità e peraltro il tesseramento risulta direttamente alla stessa Federazione. A causa di tale irregolarità è stato chiesto, solo dopo il ricorso, una delibera di nomina dell'amministratore. Delibera che evidentemente non esiste, in quanto il signor Marcetti è un dirigente e non un consigliere di amministrazione, in quanto non esiste un Consiglio di Amministrazione nell'A.S.D. Atletica Olbia. Si tratta quindi di una mera irregolarità formale in fase di tesseramento e non in fase di candidatura che in nessun modo può inficiare la candidabilità del signor Marcetti;

(iii) di non aver ad oggi presentato, e che il signor Marcetti non ha ad oggi presentato, richiesta di accesso agli atti per ottenere copia del provvedimento di rigetto della candidatura presentata dal ricorrente, emesso dalla Commissione Elettorale preliminarmente alla comunicazione ricevuta dal signor Marcetti in data 29 ottobre 2024;

(iv) che al ricorso è stata allegata tutta e sola la documentazione ricevuta dal Comitato Regionale FIDAL Sardegna.

10. All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale analizza nel prosieguo i motivi posti a fondamento del ricorso presentato dal signor Marcetti.

a) Sulla pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione

L'odierno ricorrente ritiene di possedere tutti i requisiti di candidabilità alla carica di consigliere regionale, in ragione della sua qualità di dirigente validamente tesserato per l'anno 2024, in conformità all'art. 36 dello Statuto Federale. Ritiene altresì che l'errata formalizzazione del tesseramento come dirigente, dipeso da *“un'erronea digitazione nel menù a tendina in fase di*



formalizzazione online dello status di dirigente da parte della ASD Atletica Olbia” [società di appartenenza del signor Marcetti] non possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione della candidatura, in difetto di espressa disposizione in merito alla necessità di una corretta formalizzazione del tesseramento come dirigente, in quanto l’errore riguarda la procedura di tesseramento e non la candidatura stessa. Inoltre, il ricorrente ritiene che la Commissione Elettorale avrebbe potuto e dovuto esercitare lo strumento del c.d. “*soccorso istruttorio*”, al fine di accertare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di ammissibilità della candidatura e, di conseguenza, ammettere la candidatura stessa, eventualmente consentendo la regolarizzazione della procedura di tesseramento da parte del candidato. In particolare, la Commissione Elettorale avrebbe potuto e dovuto accertare la circostanza per cui il ricorrente, essendo tesserato anche in qualità di atleta, e, comunque, seppur in maniera non corretta come dirigente, avrebbe potuto essere considerato candidabile nelle more della regolarizzazione della procedura del tesseramento.

Il Tribunale Federale non ritiene fondati i motivi adottati dall’odierno ricorrente per le ragioni di seguito esposte.

Il signor Marcetti, per sua stessa ammissione, è in possesso di una tessera da dirigente che riporta, espressamente, sul fronte della tessera stessa l’indicazione “*Componente CDA*” e, quindi, avrebbe potuto e dovuto sapere che il proprio tesseramento come dirigente presentava un’irregolarità e/o un’imprecisione, in quanto la propria società di appartenenza – come riferito in udienza – non ha alcun consiglio di amministrazione e, quindi, la propria tessera e il proprio tesseramento come dirigente avrebbe dovuto essere regolarizzato per rappresentare correttamente il proprio ruolo eliminando l’evidente imprecisione.

Il Tribunale rileva come, in sede di presentazione della propria candidatura, il candidato debba, preliminarmente, verificare l’effettivo possesso e la relativa regolarità della propria posizione nell’ordinamento federale avendo cura di sanare – ove necessario - preventivamente ogni situazione non pienamente corrispondente ai dettami federali non potendosi, poi, appellare alla possibilità di una regolarizzazione e/o sanatoria postuma della propria posizione nell’ambito del procedimento elettivo, che è connotato da tempi e modi estremamente stringenti e formalizzati.

Ad ogni modo, il Tribunale Federale ritiene che non sia compito del medesimo la valutazione circa la possibilità, o meno, di definire corretta o meno la procedura di tesseramento in qualità di un dirigente che intenda presentare per la candidatura a membro dei Comitati Regionali FIDAL, né che sia compito della Commissione Elettorale verificare, sulla base del *soccorso istruttorio*,



l'eventuale sussistenza del possesso in capo a ciascuno dei singoli candidati della correttezza, *ab origine* e/o comunque al momento della presentazione della candidatura, del relativo tesseramento quali dirigenti, tesserati, o altro.

Con riguardo all'istituto del *soccorso istruttorio* il Tribunale Federale, come già statuito, si pone in linea con recente decisione resa dal Consiglio di Stato secondo cui *“la particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni Elettorali [...] che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme”* (Cons. Stato sentenza n. 5367/2020).

Il Tribunale Federale ritiene, pertanto, anche sulla scorta della citata sentenza, che il *soccorso istruttorio*, specie in ambito elettorale, non possa essere usato per sanare *ex post* documentazione incompleta e/o irregolare: diversamente, sarebbero illegittimamente lesi i diritti e gli interessi degli altri candidati nonché i fondamentali principi di trasparenza della competizione elettorale, *par condicio* e autoresponsabilità (Cons. Stato sentenza n. 1236/2019), atteso che si vedrebbe illegittimamente riconosciuto un termine maggiore degli altri candidati per formalizzare la propria candidatura.

In aggiunta a quanto sopra, il Tribunale Federale ritiene che non possa considerarsi violato il principio di tassatività delle cause di esclusione, in mancanza di alcun elenco tassativo di tali cause. Per contro, si ritiene opportuno evidenziare l'importanza del rispetto della forma richiesta ai fini della presentazione delle candidature, tanto per la posizione di membro della Commissione Regionale quanto, naturalmente, qualsiasi altra carica federale.

b) Sul preteso difetto di motivazione del provvedimento di esclusione della candidatura

Con il secondo motivo di ricorso, il signor Marcetti ha contestato il fatto che *“il provvedimento di esclusione non indica le disposizioni in forza delle quali sarebbe motivata, sotto il profilo giuridico, la disposta esclusione”*.

Anche tale motivo non può essere accolto dal Tribunale Federale. Invero, il provvedimento allegato al ricorso *sub* documento n. 2 contiene solamente il messaggio ricevuto tramite PEC dalla Commissione Elettorale della Regione Sardegna in data 29 ottobre 2024 volto a comunicare il rigetto della candidatura *“in quanto da verifica del numero della tessera federale indicata, si evince che il tesseramento è relativo ad una carica CCDA del 21 Ottobre 2024 per la quale non*



risulta depositato in segreteria Regionale FIDAL il verbale di nomina. Pertanto il tesseramento indicato non risulta valido”.

La comunicazione oggetto del ricorso appare sufficientemente, seppur succintamente, supportata dalle ragioni alla base della decisione della Commissione Elettorale di respingere la candidatura dell'odierno ricorrente. La predetta comunicazione contiene invero gli elementi necessari affinché il signor Marcetti potesse, sulla base delle ragioni addotte dalla Commissione Elettorale, decidere se esercitare, o meno, il proprio diritto di impugnazione e addurre motivi di fatto e di diritto a supporto della propria impugnazione, come in effetti ha fatto.

In ogni caso il provvedimento impugnato consiste nella mera informazione della decisione resa dalla Commissione Elettorale, non già il vero e proprio provvedimento di rigetto della candidatura emesso dalla Commissione medesima.

Qualora il ricorrente avesse voluto verificare il provvedimento di rigetto della candidatura onde analizzare le motivazioni integrali in esso contenute, avrebbe dovuto presentare, nelle more della presentazione del ricorso oggetto del presente giudizio, accesso agli atti al fine di richiedere copia integrale del provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Elettorale il 20 ottobre 2024. Peraltro, una simile condotta si sarebbe posta in ossequio al dettato dell'art. 54, comma 7, lett. a) del Regolamento Organico Federale FIDAL a mente del quale *“Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione”* (n.d.r. enfasi aggiunta). Sulla base degli elementi probatori agli atti, il Tribunale Federale non ritiene che la comunicazione trasmessa al signor Marcetti in data 29 ottobre 2024 fosse meritevole di riforma in ragione del preteso (ma non fondato né dimostrato) difetto di motivazione.

c) Sull'istanza cautelare

L'odierno ricorrente ha formulato, seppur solamente nel titolo del proprio ricorso, istanza cautelare per richiedere la sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione. Tuttavia, alla luce delle argomentazioni che precedono, e che comportano la necessità di rigettare le istanze di merito del ricorrente, risulta carente il fondamentale requisito del *fumus boni iuris*.

Tanto basta per determinare la necessità di rigettare l'istanza di sospensione cautelare formulata dal signor Marcetti.

d) Sulle spese di lite



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Con riferimento alla richiesta di provvedimento in merito alle spese di lite formulata dal ricorrente, questo Tribunale ritiene di non emettere alcun provvedimento al riguardo in ragione del rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riunito in camera di consiglio mediante video conferenza, come sopra composto,

RIGETTA

integralmente le istanze formulate, anche in via cautelare, mediante il ricorso proposto dal ricorrente signor **Paolo Marcetti**.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al ricorrente, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e al Comitato Regionale FIDAL Sardegna, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, il giorno 12 novembre 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stefano Feltrin

